

ALL'UFFICIO PATENTI

Presso la Prefettura - UTG di PADOVA

Oggetto: Richiesta di ripartizione del pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ codice fiscale: _____, residente a _____
via/piazza _____
rec. telefonico _____, mail/pec: _____

C H I E D E

di essere ammesso/a al pagamento rateale della sanzione pecuniaria, relativa al verbale n° _____ del _____ per la violazione del codice della strada, notificato il _____, in quanto versa in disagiate condizioni economiche, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione che si allega.

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

1. che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ persone conviventi, di cui n. _____ a carico per gli effetti fiscali;
2. che il proprio reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione (CU, Modello 730, Redditi Persone Fisiche), non è superiore a € 10.628,16 (con limite elevabile di € 1.032,91 per ogni componente appartenente al proprio nucleo familiare);
3. di rinunciare ad avvalersi della facoltà di proporre ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 del codice della strada o al Giudice di pace di cui all'art. 204-bis del codice della strada;
4. che ai fini della presente istanza, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

La presente dichiarazione non necessita di autenticazione di firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione.

Documenti da allegare:

- copia fotostatica della carta d'identità in corso di validità;
- per i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, copia fotostatica dell'attestazione di soggiorno permanente, rilasciato dal comune di iscrizione anagrafica;
- per i cittadini extra europei, copia fotostatica del permesso o carta di soggiorno per stranieri residenti in Italia;
- copia del verbale di contestazione emesso dall'Organo accertatore;
- situazione reddituale (ISEE, CU, Modello 730, Redditi Persone Fisiche).

L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, co.1, D.P.R. n. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa o viziata il cittadino verrà denunciato all'Autorità giudiziaria.

NOTE: Si fa presente che sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità amministrativa dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Si fa, ancora, presente che l'istanza in oggetto deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità amministrativa provvede o per l'adozione del provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'art. 201 del codice della strada.

In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 del codice della strada (art.202-bis del codice della strada).

Luogo/data

firma per esteso e leggibile del dichiarante